Benefici ex lege n. 108/96 e n. 44/99: procedure

Luglio 2006

Il Commissario Straordinario
del Governo
per il Coordinamento delle
Iniziative
Antiracket e Antiusura

ESTORSIONE

Legge 44/99 e D.P.R. 455/99

LA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'ELARGIZIONE E' PRESENTATA AL PREFETTO DELLA PROVINCIA NELLA QUALE SI E' VERIFICATO L'EVENTO LESIVO OVVERO SI E' CONSUMATO IL DELITTO

COMPETENZE DEL PREFETTO:

•ACQUISIZIONE ELEMENTI ISTRUTTORI

•*ANALISI E VALUTAZIONE DEI REQUISITI E DEGLI ELEMENTI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO*

•*REDAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE DI UN DETTAGLIATO RAPPORTO (art. 11 D.P.R. 455/99)*

COMPETENZE DEL COMITATO:

ESAME DEL DETTAGLIATO RAPPORTO E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO:

•***DELIBERA DI ACCOGLIMENTO*** *(INTERO IMPORTO E/O PROVVISIONALE MAX 70% ART. 17);*

•***DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO*** *(ASSENZA DI UN SOLO REQUISITO O ELEMENTO)*

•***INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA*** *(CASI IN CUI SI RICHIEDONO ULTERIORI ATTI ART. 13 D.P.R. 455)*

LA DELIBERA VIENE TRASFUSA IN DECRETO A FIRMA DEL COMMISSARIO

NOTIFICA DEL DECRETO ALL'ISTANTE

ISTANZA AI SENSI DELLA LEGGE 44/99

Vittima di estorsione

- *La domanda è presentata al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto. La data di presentazione della domanda è immediatamente comunicata all'Ufficio VIII – Rapporti con il Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura –, unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico (art. 8 del D.P.R. 455/99).*
- *L'istante può chiedere l'intero importo e/o provvisionale fino alla misura massima del 70% (art. 17, cc. 1 e 4 legge 44/99).*
- *L'istanza deve contenere le generalità dell'istante, il tipo di beneficio richiesto, la data di presentazione della denuncia, la determinazione del danno, la destinazione della somma richiesta, corredata da tutta la documentazione prevista dall'art. 9 del D.P.R. 455/99.*

REQUISITI ED ELEMENTI PER LA CONCESSIONE DELL'ELARGIZIONE:

A) TEMPESTIVITA' DELLA DOMANDA: (art. 13 legge 44/99 e art. 7, c.1, D.P.R. 455/99)

- *La domanda deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive.*
- *In caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di 1 anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.*
- *I termini di cui ai precedenti commi sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive.*

B) SOGGETTI LEGITTIMATI AD ACCEDERE AL FONDO:
(legge 44/99)

- *Soggetto esercente un'attività economica e/o professionale (art. 3).*
- *Appartenenti ad Associazioni di Solidarietà (art. 6).*
- *Altri soggetti (art. 7).*
- *Superstiti (art. 8).*
- *I beneficiari entro 12 mesi devono produrre idonea documentazione comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale (art. 5). Tale previsione non si applica ai soggetti di cui all'art. 7 (art. 16).*

C) ELARGIZIONE ALLE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE:

L'elargizione è concessa ai soggetti di cui all'art. 3 che subiscono un danno:

- *allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione;*
- *in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.*

D) CONDIZIONI DELL'ELARGIZIONE:
(art. 4)

1) L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:

- *non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;*
- *non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.;*
- *non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze;*
- *abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza.*

2) L'elargizione è, altresì, concessa a condizione che l'istante non sia condannato per un delitto al quale consegua l'inabilità all'esercizio dell'attività economica e/o professionale.

3) L'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1990.

E) DANNO RISTORABILE:

1) Tipologia del danno

- *I soggetti indicati nell'art. 3 possono beneficiare del ristoro relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e lesioni personali. Nel caso in cui l'istante abbia aderito alle richieste estorsive, viene ristorato il danno successivo alla denuncia ed a quello relativo a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia (art. 5).*
- *I soggetti indicati all'art. 6 beneficiano del ristoro del danno a beni mobili o immobili ovvero lesioni personali. Se esercenti attività economica anche il danno da mancato guadagno.*
- *I soggetti indicati nell'art. 7 beneficiano del ristoro del danno per lesioni personali ovvero a beni mobili o immobili.*
- *Per i soggetti individuati dall'art. 8 vengono applicate le stesse previsioni di cui agli artt. 3, 6 e 7.*

2) Ammontare dell'elargizione

L'elargizione è corrisposta in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore ad euro 1.549.370,70. Qualora più domande per eventi diversi siano proposte nel corso di un triennio l'importo complessivo non può superare la somma di euro 3.098.741,40 (art. 9).

3) Criteri di liquidazione (art. 10 legge 44/99 e art. 17 D.P.R. 455/99)

Determinazione del danno

- *Nel caso di danno a beni mobili o immobili, si comprende la perdita subita e il mancato guadagno. Se il mancato guadagno non può essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.*
- *In caso di morte la determinazione del danno ristorabile è valutata sulla base del mancato guadagno inerente l'attività della vittima.*

F) LESIONI PERSONALI:
(art. 12 D.P.R. 455/99)

Ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e l'evento lesivo della percentuale di invalidità riportata e della diminuzione della capacità lavorativa, il Prefetto richiede il giudizio sanitario della competente C.M.O., che esprime il proprio giudizio entro 45 giorni, decorso tale termine il Prefetto può rivolgersi ad altre strutture quali il Servizio Sanitario Nazionale.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA:
(art. 11 D.P.R. 455/99)

Il Prefetto competente per territorio

Dopo aver acquisito i necessari elementi istruttori e aver valutato i requisiti sopra rappresentati invia entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, più 30 giorni nei casi di particolare complessità, un dettagliato rapporto sulla sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e sulla sua quantificazione.

In caso di indagini preliminari e di domanda di provvisionale da parte dell'istante, il Prefetto richiede al PM competente il relativo parere. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue anche in assenza del predetto parere.

DELIBERAZIONE SULLA DOMANDA:
(art. 14 legge 44/99 e art. 13 D.P.R. 455/99)

Il Comitato

- *Entro 30 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto del Prefetto, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione.*
- *Il termine è prorogato di 30 giorni nei casi in cui il collegio disponga di acquisire ulteriori atti, o direttamente o per il tramite del Prefetto.*
- *Entro 60 giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'Interno può promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.*
- *Il Comitato delibera, altresì, sulla richiesta di riesame, entro 30 giorni dal relativo ricevimento.*

ADOZIONE DEL DECRETO:
(art. 15 D.P.R. 455/99)

- *La concessione dell'elargizione è subordinata all'acquisizione degli artt. 12 e 15 della legge (non aver ottenuto rimborsi da assicurazioni o da altre Pubbliche Amministrazioni e di destinare la somma concessa ad attività economiche di tipo imprenditoriale), ed adottata con decreto motivato, dal Commissario che ne dà contestuale comunicazione al Prefetto e, per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al P.M. competente.*
- *Il decreto è, altresì, trasmesso alla CONSAP per gli adempimenti previsti dalla concessione.*
- *Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso all'interessato.*

REVOCA DELL'ELARGIZIONE:
(art. 16 legge 44/99)

La concessione dell'elargizione è revocata:

a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;
b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
c) se la condizione prevista dall'art. 4, comma 1, lett. a), non permane nel triennio successivo al decreto di concessione;
d) ai terzi danneggiati (art. 7 legge 44), non si applicano le previsioni di cui ai punti a) e c).

Il Commissario Straordinario
del Governo
per il Coordinamento delle
Iniziative
Antiracket e Antiusura

USURA

Legge 108/96 e D.P.R. 455/99

LA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO E' PRESENTATA AL PREFETTO DELLA PROVINCIA NELLA QUALE SI E' VERIFICATO L'EVENTO LESIVO OVVERO SI E' CONSUMATO IL DELITTO

COMPETENZE DEL PREFETTO:

•ACQUISIZIONE ELEMENTI ISTRUTTORI

•*ANALISI E VALUTAZIONE DEI REQUISITI E DEGLI ELEMENTI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO*

•*REDAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE DI UN DETTAGLIATO RAPPORTO (art. 11 D.P.R. 455/99)*

COMPETENZE DEL COMITATO:

ESAME DEL DETTAGLIATO RAPPORTO E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO:

•***DELIBERA DI ACCOGLIMENTO*** *(INTERO IMPORTO E/O ANTICIPAZIONE MAX 50% ART. 14);*

•***DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO*** *(ASSENZA DI UN SOLO REQUISITO O ELEMENTO)*

•***INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA*** *(CASI IN CUI SI RICHIEDONO ULTERIORI ATTI ART. 13 D.P.R. 455)*

LA DELIBERA VIENE TRASFUSA IN DECRETO A FIRMA DEL COMMISSARIO

NOTIFICA DEL DECRETO ALL'ISTANTE

ISTANZA AI SENSI DELLA LEGGE 108/96

Vittima di usura

• *La domanda è presentata al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto. La data di presentazione della domanda è immediatamente comunicata all'Ufficio VIII – Rapporti con il Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura –, unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico (art. 8 del D.P.R. 455/99).*

•*L'istante può chiedere l'intero importo e/o anticipazione fino alla misura massima del 50% (art. 14, cc. 2 e 3 legge 108/96).*

•*L'istanza deve contenere:*
1) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima di usura;
2) l'indicazione della data della denuncia ovvero della data in cui l'interessato sia venuto a conoscenza delle indagini;

3) l'indicazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 4, comma 1, legge 44/99 e di aver riferito tutto all'Autorità Giudiziaria;
4) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi usurari corrisposti, altri vantaggi usurari, delle perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad organizzazioni criminali;
5) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di erogazione della stessa;
6) l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specificazione dei motivi dell'urgenza.

- *Alla domanda è allegata ogni documentazione atta a comprovare l'entità del danno subito, un piano di investimento e utilizzo della somma richiesta che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nell'economia legale.*

REQUISITI ED ELEMENTI PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO:

A) TEMPESTIVITA' DELLA DOMANDA (art. 7, c.1, D.P.R. 455/99)

• *Per la concessione del mutuo il termine per la presentazione della domanda è di 180 giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini.*

B) SOGGETTO CHE ESERCITA UN'ATTIVITA' ECONOMICA :
(legge 108/96)

- *Il mutuo è concesso in favore di soggetti esercenti un'attività economica e/o professionale (art. 2).*

- *Il mutuo concesso deve essere finalizzato al reinserimento dell'istante nell'economia legale (art. 14, c. 5 e art. 10 D.P.R. 455/99). Tale finalità è garantita dall'approvazione, da parte del Comitato, di un piano di investimento e di restituzione facente parte integrante del mutuo.*

- *In caso di fallimento dell'istante, previo parere favorevole del giudice delegato, è possibile concedere il mutuo.*

C) SOGGETTO PARTE OFFESA IN UN PROCEDIMENTO PENALE PER IL REATO DI USURA:

(art. 14 commi 2 e 3, legge 108/96)

Il mutuo è concesso all'istante che risulti parte offesa in un procedimento penale per il reato di usura prima del decreto che dispone il giudizio, si può concedere un'anticipazione, previo parere favorevole del Pubblico Ministero, qualora ricorrano i motivi di urgenza, trascorsi sei mesi dalla denuncia.

D) CAUSE OSTATIVE ALLA CONCESSIONE DEL MUTUO
(art. 4, c. 1 legge 44/99 art. 14, c. 7 e 8 legge 108/96)

1) Il mutuo non può essere concesso:

- *a favore di soggetti condannati per il reato di usura o se nel p.p. in cui sono parte offesa, ed in relazione al quale hanno proposto domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti;*
- *in favore di soggetti condannati per i delitti previsti dall'art. 32 quater in quanto a tale condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;*
- *qualora alla condanna consegua l'inabilità all'esercizio dell'attività economica e/o professionale.*

2) Il mutuo viene concesso a condizione che l'istante:

- *non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.;*
- *non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze;*
- *abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza.*

E) CAUSE DI SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL MUTUO:

1) Art . 14 commi 7 e 8 legge 108/96 e art. 16 D.P.R. 455/99

La concessione del mutuo è sospesa:

- *nei confronti di soggetti indagati o imputati per il delitto di usura;*
- *proposte per misure di prevenzione personali;*
- *nei confronti di soggetti indagati o imputati per dichiarazioni false o reticenti nel p.p. in relazione al quale hanno proposto domanda di mutuo.*

F) QUANTIFICAZIONE DEL DANNO:
(art. 14, comma 4, legge 108/96)

Il danno è così suddiviso :

1) danno da interessi usurari;
2) danno da altri vantaggi usurari;
3) danno per perdite o mancati guadagni.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA:
(art. 11 D.P.R. 455/99)

Il Prefetto competente per territorio

Dopo aver acquisito i necessari elementi istruttori e aver valutato i requisiti sopra rappresentati, invia entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, più 30 giorni nei casi di particolare complessità, un dettagliato rapporto sulla sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni per la concessione del mutuo e sulla sua quantificazione del danno.

In caso di indagini preliminari e di domanda di anticipazione da parte dell'istante, il Prefetto richiede al PM competente il relativo parere.

DELIBERAZIONE SULLA DOMANDA:
(art. 13 D.P.R. 455/99)

Il Comitato

- *Entro 30 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto del Prefetto, delibera sulla domanda di concessione del mutuo.*

- *Il termine è prorogato di 30 giorni nei casi in cui il collegio disponga di acquisire ulteriori atti, o direttamente o per il tramite del Prefetto.*

- *Il Comitato delibera, altresì, sulla richiesta di riesame, entro 30 giorni dal relativo ricevimento.*

ADOZIONE DEL DECRETO:
(art. 15 D.P.R. 455/99)

• *La concessione del mutuo è subordinata all'acquisizione di un aggiornato piano di investimento e di restituzione (massimo 10 anni), ed adottato con decreto motivato, dal Commissario che ne dà contestuale comunicazione al Prefetto e, per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al P.M. competente.*

• *Il decreto con allegati i relativi piani sono, altresì, trasmessi alla CONSAP per gli adempimenti previsti dalla concessione.*

• *Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso all'interessato.*

REVOCA DEL MUTUO:
(art. 14, c. 9, legge 108 e art. 16 D.P.R. 455)

La concessione del mutuo è revocata:

a) se il p.p. per il delitto di usura, in relazione al quale è stato concesso il mutuo si conclude con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo non sono utilizzate in conformità al piano di utilizzo;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8 dell'art. 14 legge 108;
d) se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui è parte offesa, ed in relazione al quale ha proposto domanda, l'interessato abbia reso dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza definitiva.